

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, GUALDO CASACASTALDA/GUBBIO 1910 DEL 2.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 4.4.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Gualdo Casacastalda di Gualdo Tadino (Perugia), riduce la sanzione dell'ammenda a €800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL G.S.D. RAPALLOBOGLIASCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BONVISSUTO ANTONINO SEGUITO GARA LIGORNA 1922/ RAPALLOBOGLIASCO DEL 3.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 6.4.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Rapallobogliasco di Rapallo (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'ASCOLI PICCHIO F.C 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ADDAE BRIGHT SEGUITO GARA TRAPANI/ASCOLI PICCHIO DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 17.4.2016)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Lucio Molinari - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DELL’A.S. GIANA ERMINIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA;**
- **AMMENDA DI €1.000,00,**

INFLITTE AL SIG. MANDELLI DAVIDE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/ALESSANDRIA DEL 10.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 12.4.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Giana Erminio S.r.l. di Gorgonzola (Milano) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara e la sanzione dell’ammenda a €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL F.C.D. SPORTING BELLINZAGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASSARO MARCO SEGUITO GARA PINEROLO/SPORTING BELLINZAGO DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società F.C.D. Sporting Bellinzago di Bellinzago Novarese (Novara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GIACOMO SIMONE PIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FONDI CALCIO/F.C. APRILIA DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 18.4.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Fondi Calcio S.r.l. di Fondi (Latina) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 22 aprile 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio